



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto n. 20 - 2019

Oggetto: Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

Pubblicato all'Albo in data 5 febbraio 2019

IL RETTORE

- **VISTO** l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183);
- **VISTA** la Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011);
- **VISTO** l'articolo 57 dello Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTA** la delibera del 24 gennaio 2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato, sotto condizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento in oggetto;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2019;
- **ATTESA** la necessità di emanare il Regolamento in oggetto;

DECRETA

E' emanato il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, 5 febbraio 2019

IL RETTORE

prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELLA SCUOLA
UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA**

Emanato con Decreto del Rettore n. 20 del 5.02.2019

Pubblicato all'Albo Ufficiale in data 5.02.2019



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Obiettivi del Comitato.....	3
Art. 3 Compiti del Comitato	3
Art. 4 Composizione e sede.....	4
Art. 5 Durata in carica	5
Art. 6 Nomina dei componenti.....	5
Art. 7 Nomina e compiti del Presidente.....	5
Art. 8 Convocazioni	5
Art. 9 Deliberazioni	6
Art. 10 Dimissioni dei componenti	6
Art. 11 Attività e gruppi di lavoro	7
Art. 12 Relazione annuale	7
Art. 13 Rapporti tra il Comitato e gli Organi della Scuola	7
Art. 14 Rapporti tra il Comitato ed Organismi esterni	7
Art. 15 Trattamento dei dati personali	8
Art. 16 Validità e modifiche del Regolamento.....	8



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito "Comitato" o "CUG") per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia (di seguito "Scuola") ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183), della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011) e dell'art. 57 dello Statuto.

Art. 2

Obiettivi del Comitato

1. All'interno della Scuola, il Comitato Unico di Garanzia esercita compiti di cui all'art. 3 al fine di assicurare il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici nel contesto lavorativo e contrastare episodi di discriminazione o mobbing tramite la creazione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di pari opportunità, benessere e organizzativo. In particolare il CUG persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a. Assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione ed alla lingua, adeguando il comportamento dell'Istituto alle indicazioni dell'Unione Europea;
- b. Favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;
- c. Razionalizzare e rendere efficiente l'organizzazione della Scuola anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal D. Lgs 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ss.mm.ii. (T.U. in materia di salute e di sicurezza sul lavoro) e D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e ss.mm.ii (Attuazione direttiva 2006/54/CE relativa al principio di pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego).

Art. 3

Compiti del Comitato

1. Il Comitato Unico di Garanzia assume tutte le funzioni previste per i Comitati per le Pari Opportunità ed i Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del mobbing ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale.

2. Il Comitato esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate ai sensi dell'art. 57 comma 1 D.Lgs 165/01 ed in particolare, a titolo esemplificativo:

a. Propositivi su:

- Predisposizione di piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

degli allievi per consentire l'effettiva parità;

- Promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quant'altro necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- Iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini, come bilancio di genere, anche tramite questionari;
- Diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni;
- Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche – *mobbing*- nella Scuola.

b. Consultivi, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione della Scuola;
- piano di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nella competenza del Comitato.

c. Di verifica, su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
- assenza di ogni forma di discriminazione, dirette e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Art. 4

Composizione e sede

1. Il Comitato Unico di Garanzia è composto:

- da due componenti designati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presso la Scuola ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001 in presenza paritaria tra i generi;
- da un ugual numero di rappresentanti della Scuola scelto tra il personale docente/ricercatori e tra il personale tecnico amministrativo in composizione paritetica.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

2. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.
3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato è integrato da due rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi.
4. Il Comitato può ammettere alle riunioni, senza diritto di voto, soggetti ritenuti esperti per le materie in discussione.
5. Il Comitato ha sede presso la Scuola.

Art. 5 Durata in carica

1. Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
2. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
3. Per il personale a tempo determinato il mandato cessa comunque al termine del rapporto in essere con la Scuola.
4. I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 6 Nomina dei componenti

1. Il Comitato è nominato con atto del Direttore Generale.
2. I Componenti verranno scelti, sulla base dei *curricula* fatti pervenire alla Scuola, a seguito di procedura trasparente di interpellato rivolto a tutto il personale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza, attitudine (anche maturate in organismi analoghi) nelle materie di competenza del CUG.

Art. 7 Nomina e compiti del Presidente

1. Il Presidente del Comitato è scelto tra gli appartenenti ai ruoli della Scuola in possesso di elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni organizzative e gestione del personale.
2. Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
3. Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi della Scuola.

Art. 8 Convocazioni

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte l'anno.
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.



3. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail, e comunque con qualunque mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno due giorni prima della data prescelta.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 9 Deliberazioni

1. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
2. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente o al Componente supplente.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro individuato nell'ambito del Comitato, eventualmente con modalità che garantiscano l'alternanza nel ruolo tra i componenti.
6. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
7. I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.
8. I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.
9. Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Rettore ed al Direttore Generale per le successive valutazioni della Scuola.
10. Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente comunicata alla Scuola.

Art. 10 Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione alla Scuola per consentirne la sostituzione.
2. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.
3. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e alla Scuola.
4. Le sostituzioni sono effettuate con le modalità di cui agli art. 6-7.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art. 11

Attività e gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in gruppi di lavoro
2. Il Comitato può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.
3. Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.
4. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
5. Le riunioni si svolgeranno durante l'orario ordinario di lavoro.

Art. 12

Relazione annuale

1. Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale della Scuola riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.
2. La relazione deve essere trasmessa al Rettore ed al Direttore Generale della Scuola a cura del Presidente.

Art. 13

Rapporti tra il Comitato e gli Organi della Scuola

1. Il Comitato opera in stretto contatto con il Direttore Generale.
2. La Scuola fornisce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.
3. La Scuola consulta preventivamente il Comitato ogni qual volta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera, ect).
4. Le modalità di consultazione saranno predeterminate dal Direttore Generale, sentito il Comitato, con circolari o direttive interne.
5. Il Comitato collabora con il/la Consigliere/a di Fiducia e gli altri organi previsti dal Codice Etico della Scuola.
6. Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito web della Scuola.

Art. 14

Rapporti tra il Comitato ed Organismi esterni

1. Il Comitato collabora:
 - con il/la Consigliere/a Nazionale di Parità stante il ruolo di quest'ultimo/a come delineato dal D.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Lgs 198/2006 e ss.mm.ii tramite l'invio di "nuove/buone prassi" secondo le modalità definite dal Ministero;

- con l'UNAR -Ufficio Antidiscriminazioni Razziali- istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, Regolamento UE 2016/679) esclusivamente per finalità ed attività istituzionali e per gli adempimenti imposti dalla legge.

Art. 16

Validità e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nello Statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
4. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia emanato con Decreto del Rettore n. 43 del 20/05/2014
5. Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale della Scuola ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.